



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma 14 ottobre 2011

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione prevista dall'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione in relazione al Titolo II del C.U. n. 117/A del 25/05/2010:

- il Sig. Giuseppe Giovanni CAFFO, legale rappresentante della società U.S. VIBONESE CALCIO S.r.l.;

per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2010, a sanare il mancato rispetto del criterio B di cui all'art. 18 dell'Allegato "B" del C.U. n. 117/A del 25/05/2010, non risultando presente la Sala lavoro giornalisti e fotografi;

per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società U.S. VIBONESE CALCIO S.r.l.:

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione prevista dall'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione in relazione al Titolo II del C.U. n. 117/A del 25/05/2010:

- il Sig. Antonio FRANCHI, all'epoca dei fatti legale rappresentante della società FONDI CALCIO S.r.l.;

- il Sig. Pasquale LANZILLO, legale rappresentante della società FONDI CALCIO S.r.l.;

per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2010, a sanare il mancato rispetto del criterio B di cui all'art. 18 dell'Allegato "B" del C.U. n. 117/A del 25/05/2010, non risultando presente la Sala lavoro giornalisti e fotografi;

per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società FONDI CALCIO S.r.l.:

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione prevista dall'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione in relazione al Titolo II del C.U. n. 117/A del 25/05/2010:

- il Sig. Alberto CAVERNI, legale rappresentante della società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.;
- il Sig. Giorgio D'INNOCENZO, legale rappresentante della società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.;

per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2010, a sanare il mancato rispetto dei criteri B di cui agli artt. 18 e 19 dell'Allegato "B" del C.U. n. 117/A del 25/05/2010, non risultando ultimate la Sala lavoro giornalisti e fotografi (art. 18) e la sala conferenze stampa (art. 19);

per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.:

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.